

**N. 00128/2014 REG.PROV.CAU.
N. 07085/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7085 del 2013, proposto da:

Istituto poligrafico e zecca dello Stato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

Mosaico Tecnologie Ambiente e Industrie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo e mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d'impresе con Cooperativa Nuova San Michele, nonché quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, e domiciliata ex lege presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, alla piazza Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

dell' ordinanza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, n. 421 del 26 luglio 2013, con cui è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione presentata nel ricorso in primo grado n.r. 864/2013, proposto per l'annullamento dell'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio per la gestione operativa dell'impianto di trattamento delle acque industriali e reflue dello stabilimento dell'I.P.Z.S. di Foggia, con manutenzione ordinaria programmata e a guasto, con fissazione dell'udienza di discussione del 13 febbraio 2014

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mosaico Tecnologie Ambiente e Industrie S.r.l. in proprio e quale capogruppo e mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d'impresе con Cooperativa Nuova San Michele, nonché di quest'ultima;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l'avv. Gianluca Contaldi, per delega dell'avv. Bice Annalisa Pasquale, per la società appellata nessuno essendo comparso per l'Istituto appellante;

Considerato che il difensore della società appellata, con deduzione

formulata nella memoria difensiva depositata il 15 ottobre 2013, ha fatto presente che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare gravata, pur ammessa con riserva alla procedura di gara, si è classificata in posizione non utile all'aggiudicazione, che non ha provveduto ad impugnare;

Considerato che l'Istituto appellante nulla ha, a sua volta, dedotto in riferimento alla predetta circostanza e non ha presenziato all'odierna camera di consiglio;

Ritenuto, pertanto, che l'appello cautelare deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo l'ordinanza cautelare esaurito la sua efficacia, né, in relazione all'improcedibilità del ricorso in primo grado in riferimento all'omessa impugnazione dell'aggiudicazione, può ipotizzarsene ulteriore idoneità lesiva degli interessi dell'Istituto appellante, pur non potendosi negare che, quantomeno a seguito della chiarificante sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 24 del 6 novembre 2013, l'esclusione fosse da considerare legittima;

Ritenuto equo compensare le spese dell'appello cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara improcedibile l'appello cautelare n.r. 7085/2013, dando atto dell'esaurimento dell'efficacia dell'ordinanza cautelare impugnata.

Spese dell'appello cautelare compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)